

Concorso  
**MINISTERO**  
della **CULTURA**  
**1.800** Assistenti

**1.500** Assistenti per la tutela,  
accoglienza e vigilanza  
per il patrimonio e i  
servizi culturali (Cod. 01)

**MANUALE** di **TEORIA** e **QUIZ**  
per la **prova scritta**

Nell'esercizio della loro attività, i fabbricanti possono avvalersi di un **mandatario**, soggetto ai medesimi obblighi predetti.

Ai sensi dell'art. 10 Regolamento 425/2016, gli **importatori** possono immettere sul mercato solo dispositivi conformi. A tal proposito, prima di immettere un dispositivo sul mercato, essi si accertano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'art. 19 Regolamento 2016/425, e se ritengono che un dispositivo non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, non lo immettono sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il dispositivo presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

I **distributori**, dal canto loro, quando mettono un dispositivo a disposizione sul mercato, esercitano la dovuta diligenza in relazione ai requisiti indicati nel Regolamento del 2016 e nei suoi allegati.

### ► 7.3. Gli obblighi del datore di lavoro

Il Testo Unico fa riferimento a diversi **obblighi** che, con riguardo ai dispositivi, spettano al **datore di lavoro**. In particolare, egli è tenuto a formarsi ed essere informato sui dispositivi individuali da utilizzare, preparando adeguatamente anche i lavoratori suoi dipendenti.

I dispositivi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro e devono essere conformi alle norme di cui al d.lgs. 475/1992 e sue successive modificazioni.

I dispositivi devono inoltre:

- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di **rischi multipli** che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Il **datore di lavoro** ai fini della scelta dei dispositivi:

- effettua **l'analisi e la valutazione dei rischi** che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individua le **caratteristiche dei dispositivi** necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a) dell'art. 75, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- **valuta**, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, **le caratteristiche dei dispositivi disponibili sul mercato** e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- **aggiorna la scelta** ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un dispositivo deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso. Egli:

- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi (art. 77, co. 4, lett. a) così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. g), D.L. 31 ottobre 2025, n. 159);
- provvede a che i dispositivi siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- destina ogni dispositivo ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso dispositivo da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il dispositivo lo protegge;
- rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni dispositivo;

- stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei dispositivi;
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei dispositivi.

## 8. La tutela della sicurezza in caso di contratti di appalto e somministrazione

L'esecuzione delle lavorazioni e opere connesse all'esecuzione di un **contratto di appalto** sono statisticamente foriere di maggiori rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. Per tale ragione, il Testo Unico, all'art. 26, ha previsto specifici obblighi connessi alla esecuzione dei predetti contratti.

I lavoratori operanti nell'ambito di un contratto di appalto, infatti, sono oggetto di una **tutela rafforzata** e, fino ad oggi, coordinata con quanto dettato dal Codice degli appalti che contiene disposizioni a tutela della sicurezza del lavoratore nei cantieri.

Secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, t.u., il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo deve porre in essere i seguenti adempimenti:

- verificare**, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni** sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

È ulteriormente previsto che i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- **cooperino** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- **coordinino** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

### ► 8.1. L'adozione delle misure di coordinamento e la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

Secondo quanto specificamente previsto dall'art. 26, comma 3, t.u., in caso di appalto devono essere specificamente adottate delle **misure di coordinamento** al fine di evitare la possibilità che vi sia una interferenza tra le diverse tipologie di lavori e, al tempo stesso, per assicurare che i dipendenti dell'appaltatore siano adeguatamente informati di ogni rischio connesso alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro committente, dunque, promuove la cooperazione e il coordinamento di cui sopra, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'art. 29, comma 6 *ter*, t.u., con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Dell'individuazione dell'incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera (tali disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi).

Tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il **valore economico sia adeguato e sufficiente** rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il **costo del lavoro** è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

La l. 215/2021, di conversione del d.l. 146/2021, recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*", ha modificato l'art. 26 T.U., inserendo la **comunicazione al committente del nome del preposto**.

All'art. 26 t.u., viene inserito il comma 8 *bis*, ai sensi del quale, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto, cioè, viene di fatto introdotto l'obbligo di comunicazione al datore di lavoro committente del nominativo del personale che svolge la funzione di preposto.

## ► 8.2. La tessera di riconoscimento

Proseguendo nella lettura del superiormente citato art. 26 t.u. risultano **ulteriori misure di sicurezza** che devono essere adottate nell'azienda nell'ambito dello svolgimento di un contratto di appalto.

In particolare, l'art. 26, comma 8, t.u., prevede che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava non soltanto in capo ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore ma anche in capo ai lavoratori autonomi che, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, t.u., esercitano direttamente l'attività nel medesimo luogo di lavoro e che devono provvedervi autonomamente.

## 9. La gestione delle emergenze

La *Sezione VI* del Titolo I del T.U. è specificamente dedicata alla **gestione delle emergenze**, con previsioni specifiche in merito a quelli che sono gli obblighi che incombono sul datore di lavoro, nonché i correlativi diritti dei lavoratori, le misure di primo soccorso e la prevenzione degli incendi (artt. 43-46 t.u.).

### ► 9.1. Pianificazione e prevenzione delle emergenze

Occorre premettere che l'art. 15, comma 1, lett. u, t.u., menziona tra le misure generali di tutela, anche quelle di emergenza "*da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato*".

In adempimento del **principio di prevenzione**, le predette disposizioni prevedono un insieme di comportamenti e adempimenti che devono essere seguiti dal datore di lavoro al fine di cercare di prevenire le emergenze sul luogo di lavoro, adottando le misure necessarie a limitarne anche le relative conseguenze.